Pagamenti società sportive entro il 29 dicembre. Le istruzioni dell'Agenzia delle entrate per i versamento dei tributi sospesi

In favore di società e gli enti sportivi, il comma 160, del Ddl *"di Bilancio 2023"* ha riaperto i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per l'IVA, già sospese da precedenti provvedimenti e scaduti il 22 dicembre 2022.

Si seguito il testo dei **commi 160 e 161** del Ddl.

«***160.*** *I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dell'articolo 1, comma 923, lettere a) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dell'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo 13 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e con scadenza il 22 dicembre 2022 si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione* ***entro il 29 dicembre 2022*** *ovvero* ***in sessanta rate di pari importo****, con scadenza delle* ***prime tre rate entro il 29 dicembre 2022*** *e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme*

complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.

***161.** In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, **il contribuente decade dal beneficio della rateazione** di cui al comma 160. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.*».

Sulla rimessione in termini dei versamenti delle ritenute e dei tributi da parte delle società e gli enti sportivi **entro i 29 dicembre 2022**, l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 80 del 27 dicembre 2022 **(di seguito riportata)** ha fornito chiarimenti sulla compilazione del modello di pagamento F24.

Il testo della **risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 80 del 27 dicembre 2022**, con oggetto: «*RISCOSSIONE – Disposizioni in materia di sport – Versamenti già sospesi in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche – Rimessione in termini dei versamenti tributari sospesi per le società e gli enti sportivi, in scadenza il 22 dicembre 2022 – Art. 13, comma 1, del D.L. 18/11/2022, n. 176*»

Il disegno di legge recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", approvato dalla Camera dei Deputati il 24 dicembre 2022, contiene all'articolo 1, commi 160 e 161, disposizioni sulla rimessione in termini dei versamenti di alcuni tributi, sospesi per gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio

dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, **scaduti il 22 dicembre 2022**, relativamente ai quali si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione del modello F24.

I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’imposta sul valore aggiunto, dovranno essere effettuati dai soggetti interessati, tramite modello F24, utilizzando i codici tributo ordinari e indicando i periodi di riferimento originari **entro il 29 dicembre 2022** ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro la stessa data e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere da gennaio 2023.

In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del tre per cento delle somme complessivamente dovute, che dovrà essere versata per l’intero importo contestualmente alla prima rata utilizzando il **codice tributo “1668”** e indicando **l’anno di riferimento “2022”**.